

IL PATTO DI NON PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO  
OLOGRAFO: IPOTESI DI AMMISSIBILITA'

*THE NON-PUBLICATION PACT OF THE HOLOGRAPHIC WILL:  
HYPOTHESIS OF ADMISSIBILITY*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2534-2557*



Giovanna DI  
BENEDETTO

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** Il patto di non pubblicazione del testamento olografo è da sempre al centro, nell'ordinamento giuridico italiano, di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Un siffatto patto deve ritenersi ammissibile, in un delicato equilibrio tra obblighi del Notaio (pubblico ufficiale istituzionalmente deputato alla pubblicazione del testamento) ed esercizio dell'autonomia negoziale degli interessati alla successione, ove garantisca comunque la piena attuazione della volontà del de cuius. Viceversa, in tutti i casi in cui la scelta di non pubblicare violi la sacralità della volontà testamentaria, un siffatto patto deve ritenersi non ammissibile.

**PALABRAS CLAVE:** Testamento olografo; pubblicazione della scheda testamentaria; ministero notarile; autonomia negoziale; contratto atipico.

**ABSTRACT:** *The non-publication agreement of handwritten wills has always been at the center of a heated doctrinal and jurisprudential debate in the Italian legal system.*

*An agreement of this type must be considered admissible, in a delicate balance between the obligations of the Notary (public official institutionally in charge of the publication of the will) and the exercise of the negotiating autonomy of those interested in the succession, where it guarantees in any case the full implementation of the will of the deceased. Conversely, in all cases in which the choice not to publish violates the sacredness of the will, this agreement must be considered inadmissible.*

**KEY WORDS:** *Holographic will; publication of the testamentary card; notary office; negotiating autonomy; atypical contract.*

**SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. IL TESTAMENTO OLOGRAFO.- III. IL RUOLO DEL NOTAIO NELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.- IV. LE FINALITA' SOTTESI ALLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.- V. IL PATTO DI NON PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.- VI. CONCLUSIONI.**

---

## **I. INTRODUZIONE.**

Nella prassi con sempre maggiore frequenza sono stipulati, all'apertura di una successione, contratti tra successibili con i quali si conviene di non pubblicare il testamento olografo.

Si tratta del patto di non pubblicazione della scheda testamentaria olografa concluso tra soggetti interessati alla successione del testatore, al tempo dell'apertura della successione di questi, con il quale si conviene di non presentare ad un notaio la scheda testamentaria per la pubblicazione.

Un siffatto accordo deve ritenersi ammissibile, purchè entro rigorosi limiti e solo in un ristretto numero di ipotesi.

Si tratta, invero, di ipotesi di ammissibilità "marginali" come già sottolineato dalla dottrina<sup>1</sup> e che purtuttavia, sono sempre più frequenti nella pratica.

Va precisato, in tal senso, che il patto di non pubblicazione non può avere indistintamente ad oggetto qualsiasi scheda testamentaria, sia essa vergata per atto pubblico o per scrittura privata.

Le forme testamentarie diverse dal testamento olografo richiedono per la redazione delle stesse il necessario ministero notarile o, in alternativa, l'assistenza di persone che rivestono determinate cariche, nelle sole circostanze eccezionali tassativamente previste dalla legge e nelle quali non è consentito o non è agevole ricorrere al ministero notarile.

In siffatte ipotesi la volontà testamentaria sarà ridotta per iscritto non già a personale cura e mano del testatore, come nel caso del testamento olografo, ma a cura del pubblico ufficiale a ciò deputato. Questi sarà, altresì, tenuto alla conservazione dell'atto di ultima volontà.

---

<sup>1</sup> MASCHERONI, A.: "La non pubblicazione del testamento olografo per il patto tra eredi o per divieto del de cuius"; *Notariato*, 2011, n. 2, p. 182.

• **Giovanna Di Benedetto**

Ph. D. Student in Legal and social sciences, Università di Camerino. Email: giovanna.dibenedetto@unicam.it

La scheda testamentaria, quindi, nelle citate ipotesi non rimarrà materialmente alla libera disponibilità del testatore ma sarà affidata alla cura e conservazione, secondo norme di legge, del pubblico ufficiale.

La scheda testamentaria redatta secondo le forme del testamento pubblico, pertanto, all'apertura della successione del testatore, non potrà essere oggetto di un patto di non pubblicazione o in altri termini, di non presentazione al notaio ai fini della pubblicazione, poiché già materialmente presente nella disponibilità, ai fini della conservazione, del pubblico ufficiale richiesto per la redazione.

Una riflessione in ordine al patto di non pubblicazione del testamento non può che avere ad oggetto il solo testamento olografo.

Si tratta dell'unica ipotesi di testamento vergato nell'intimità e nella solitudine della propria coscienza, al di fuori della presenza di terze persone e conservato dal testatore stesso o da chi per lui.

L'ammissibilità del citato contratto atipico passa attraverso l'analisi degli obblighi in capo al notaio (pubblico ufficiale istituzionalmente deputato alla pubblicazione del testamento) nell'ottica di garanzia dell'attuazione delle ultime volontà del *de cuius*.

Appare opportuno precisare che il patto di non pubblicazione deve ritenersi non ammissibile nell'ipotesi in cui la scheda testamentaria olografa sia stata affidata in deposito al notaio.

Il notaio in possesso della scheda testamentaria è tenuto a redigere il verbale di pubblicazione a prescindere da una richiesta di parte, trattandosi di attività che costituisce oggetto di un obbligo *ex lege* a suo carico.

Anche in siffatta ipotesi, nonostante si tratti di una scrittura privata e quindi redatta senza l'assistenza del pubblico ufficiale, il patto di non pubblicazione si deve ritenere non ammissibile, poiché la pubblicazione avverrebbe a prescindere dalla volontà delle parti ed in assenza della richiesta delle stesse, in adempimento di un obbligo a carico del notaio *ex lege*.

Altresì, il patto di non pubblicazione del testamento olografo si deve ritenere non ammissibile in tutte le fattispecie in cui, mediante la scelta di non pubblicare la scheda testamentaria olografa, si violi la sacralità delle ultime volontà *de cuius*.

In talune ipotesi, innanzi descritte, si dovrà, invece, riconoscere l'ammissibilità del patto di non pubblicazione della scheda testamentaria, attraverso un attento processo di valutazione degli interessi in gioco nel caso concreto.

## II. IL TESTAMENTO OLOGRAFO.

Il testamento<sup>2</sup> è l'atto, *rectius*, il negozio giuridico unilaterale non recettizio, a mezzo del quale il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

In altri termini, mediante tale negozio il testatore non fa altro che "veicolare" la distribuzione dei propri beni al tempo dell'apertura della successione, impedendo l'operare delle norme che regolano la successione *ex lege*.

Principio fondamentale in materia successoria è quello della sacralità delle ultime volontà di cui è espressione la libertà di testare<sup>3</sup>.

La libertà di testare si concretizza innanzi tutto nella libertà di determinare la forma testamentaria del proprio atto di ultima volontà.

Ulteriore espressione della libertà testamentaria è costituita dalla libertà per il testatore di determinare il contenuto delle disposizioni *mortis causa*<sup>4</sup>, con l'unico limite operativo rappresentato dalle norme che disciplinano la successione dei legittimari<sup>5</sup>.

Alla volontà del testatore viene, quindi, attribuita la massima rilevanza.

A conferma si consideri che, per quanto concerne determinati aspetti del negozio testamentario, il legislatore prevede una normativa diversa a quella prevista in materia contrattuale.

- 2 Si v. tra gli altri CICU, A.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1945; BIGLIAZZI GERI, L.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1976; CRISCUOLI, G.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1970; GANGI, C.: *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1952; GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954; BONILINI, G.: *Il testamento. Lineamenti*, Cedam, Padova, 1995.
- 3 Cfr. LIPARI, N.: *Autonomia privata e testamento*, Giuffrè, Milano, 1966; TRABUCCHI, A.: "L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative", *Rivista di diritto civile*, 1970, n. 1, p. 41, il quale sottolinea che in materia testamentaria l'autonomia può esprimersi in due modi diversi "con riferimento alla scelta dei successibili - che è il principale - ma anche con riferimento al contenuto, cioè al regolamento del fenomeno che si apre alla morte del testatore"; CARRESI, F.: "Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici", *Rivista di diritto civile*, 1957, p. 265.
- 4 CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte*, Esi, Napoli, 1962, p. 40, il quale riconduce a facoltà di testare all'autonomia privata indipendentemente dalla costruzione sistematica accolta in tema di negozio giuridico. *Contra* si v. CARRESI, F.: "Autonomia privata", cit., p. 265, il quale sottolinea che in materia testamentaria il concetto di autonomia privata assume un significato diverso e più ristretto rispetto alla materia contrattuale dato che "al privato, per disporre dei propri beni per il periodo in cui avrà cessato di vivere, è concesso di avvalersi non solo di un solo atto, il testamento, ma, nella determinazione del contenuto di questo atto, esclusivamente dei due schemi dell'istituzione di erede e del legato".
- 5 MENGONI, L.: *Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 45: "Nella successione necessaria le disposizioni in favore dei legittimari costituiscono un limite all'autonomia privata"; GABRIELLI, G.: "Rapporti familiari e libertà di testare", *Familia*, 2001, p. 11; DELLE MONACHE, S.: *Successione necessaria e tutela dei legittimari*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 4.

Si segnala, in tal senso, la norma di cui all'art. 590 cod. civ., la quale eccezionalmente ammette la conferma del testamento nullo mediante la volontaria esecuzione da parte del soggetto legittimato a far valere la nullità<sup>6</sup>.

Al contrario, la disciplina sul contratto in generale non ammette la sanatoria del negozio nullo, ma solo la ripetizione dello stesso epurato dalla causa di nullità.

Il testamento olografo costituisce la forma testamentaria più frequente nella prassi, in quanto costituisce la forma più semplice e riservata di espressione delle ultime volontà del testatore.

Si tratta, in altri termini, della forma testamentaria maggiormente adottata e che sovente, più di qualsiasi altra forma testamentaria, può dar luogo a controversie.

Ai sensi dell'art. 602, co. 1, cod. civ., il testamento olografo deve essere, *ad substantiam actus*, scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno del testatore<sup>7</sup>.

La scheda testamentaria olografa ha, allora, natura di scrittura privata dotata di particolari requisiti formali, vergata per mano del testatore e conservata, nella maggioranza delle ipotesi, a cura dello stesso o da chi per lui.

Tuttavia, del patto di non pubblicazione non si può fare oggetto indiscriminatamente qualsiasi testamento purchè olografo.

Si deve ritenere ammissibile un patto di non pubblicazione solo nell'ipotesi in cui questo abbia ad oggetto la sola scheda testamentaria olografa non depositata presso un notaio, per quanto appresso si dirà.

### **III. IL RUOLO DEL NOTAIO NELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.**

Il testamento viene tenuto riservato, sino al tempo dell'apertura della successione del testatore.

Tuttavia, al verificarsi della morte del disponente, è possibile procedere, previo deposito del testamento presso un notaio, alle formalità di pubblicazione della scheda testamentaria stessa.

<sup>6</sup> GABRIELLI, G.: "L'oggetto della conferma ex art 590 c.c.", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1964, p. 1421; PASETTI, G.: *La sanatoria per conferma del testamento e della donazione*, Cedam, Padova, 1953.

<sup>7</sup> La richiesta forma autografo è prevista, al fine di garantire l'autenticità dell'espressione di ultima volontà.

Va precisato che è possibile procedere a pubblicazione dei soli testamenti che pubblici non sono per loro intrinseca natura, ovvero i testamenti olografi ed i testamenti segreti<sup>8</sup>

Il notaio richiesto procederà alla redazione di un verbale di pubblicazione, alla presenza di due testimoni.

All'interno del verbale sarà descritto lo stato materiale della scheda e se ne riprodurrà il contenuto.

La scheda testamentaria stessa verrà allegata al verbale, unitamente all'atto di morte del testatore. Infine, il notaio trasmetterà copia del verbale ai beneficiari delle disposizioni testamentarie ed alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

E', pertanto, cruciale il ruolo del notaio ai fini della "manifestazione" delle volontà del *de cuius* contenute nella scheda testamentaria olografa.

In questo senso, va riconosciuto l'esistenza in capo al notaio di un vero e proprio obbligo fondato su di un interesse pubblico alla pubblicazione del testamento olografo.

Tuttavia, una siffatta soluzione non pare essere pacifica, soprattutto nel caso in cui il testamento olografo sia dal testatore o chi per lui affidato al notaio in deposito.

In altri termini, si tratta dell'ipotesi in cui il notaio si trovi già in possesso della scheda testamentaria olografa, al tempo dell'apertura della successione del testatore.

La dottrina, infatti, si è da sempre interrogata circa la configurabilità a carico del notaio di un obbligo di pubblicazione, per effetto del deposito del testamento presso il medesimo.

Per meglio comprendere i termini della questione, è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulla genesi della norma di cui all'art. 620 cod. civ., attraverso l'analisi della sua evoluzione storica, individuando la *ratio* posta a fondamento della pubblicazione.

La pubblicazione del testamento è stata al centro di un acceso dibattito nel corso dei lavori preparatori del codice civile.

---

<sup>8</sup> Per i testamenti pubblici (i quali si trovano già nella disponibilità, ai fini della custodia e conservazione, del notaio), invece, si procederà al passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi. Di un siffatto passaggio, il pubblico ufficiale darà conto mediante la redazione di apposito verbale.

Infatti, nella formulazione originaria della norma di cui all'art. 912 cod. civ.<sup>9</sup>, era previsto solo il deposito del testamento olografo presso un notaio per chiunque si trovasse in possesso di detto documento. L'obbligo non riguardava, dunque, la pubblicazione della scheda testamentaria ma il solo deposito presso il pubblico ufficiale.

Questa opinione venne sostenuta anche in seno alla commissione parlamentare. Entro la quale, in un primo momento, era prevalsa l'idea di mantenere invariato il testo dell'art. 912 cod. civ. del 1865, poiché nella pratica la pubblicazione della scheda testamentaria, con riferimento ad alcune fattispecie particolari, poteva effettivamente risultare inopportuna<sup>10</sup>.

Tuttavia, successivamente tale opinione è stata disattesa nell'approvazione del testo definitivo del codice. Infatti, nell'attuale formulazione dell'art. 620 cod. civ. è previsto non solo la possibilità di procedere a deposito della scheda testamentaria presso un notaio ma anche la pubblicazione della stessa che il notaio deve fare avuta notizia dell'apertura della successione del testatore.

Analizzata l'evoluzione storica della norma, è necessario accertare se effettivamente esiste a carico del notaio un obbligo di procedere alla pubblicazione per il semplice fatto di possedere la scheda testamentaria.

L'argomento è stato al centro di un intenso dibattito in dottrina dal quale sono scaturite diverse soluzioni.

E' stato osservato che elemento necessario per potere procedere alla pubblicazione del testamento olografo è la richiesta del soggetto interessato, poiché nella pratica tale adempimento comporta delle spese notevoli.

Invero, in mancanza di un richiedente risulta complesso individuare quale sia il soggetto tenuto al pagamento di dette spese, le quali, si ritiene, non possano gravare sul pubblico ufficiale depositario della scheda testamentaria.

Inoltre, una siffatta tesi viene supportata anche da ragioni di economia dei mezzi giuridici.

Secondo questa tesi, se il notaio fosse obbligato a procedere alla pubblicazione della scheda per il solo fatto di esserne in possesso al tempo dell'apertura della successione, a prescindere da una espressa richiesta di parte, si potrebbe assistere

---

<sup>9</sup> Il testo dell'art. 912 del codice civile del 1965 così recitava: "Il testamento olografo, sull'istanza di chiunque creda di avervi interesse, sarà depositato presso un Notaio".

<sup>10</sup> Cfr. Cicu, A.: *Il testamento*, cit., p. 71.

ad una pubblicazione indiscriminata di testamenti, tavola persino revocati, con un enorme aggravio di spese<sup>11</sup>.

Un'ulteriore conferma della tesi, secondo la quale non sia rinvenibile in capo al notaio un obbligo di pubblicazione della scheda testamentaria presso lo stesso depositata, è stata rinvenuta nella formulazione letterale dell'art. 61, co. 4, della Legge 16 Febbraio 1913, n. 89, (c.d. legge notarile). Secondo la norma da ultimo citata e dettata in materia di pubblicazione di testamento pubblico, il passaggio dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi avviene sulla base di una richiesta formulata da un soggetto interessato.

Da tale disposizione, la quale fa riferimento al solo testamento pubblico, si è ricavato un principio generale da valere anche per il testamento olografo.

Da tale ragionamento si fa discendere che la presentazione e la successiva fase di pubblicazione sarebbero momenti autonomi e distinti. Ne deriverebbe che, in seguito al deposito della scheda testamentaria, presso un notaio, il pubblico ufficiale possessore del testamento olografo non sarebbe tenuto ad alcun altro adempimento, poiché l'onere della richiesta di pubblicazione sarebbe a carico del solo soggetto "interessato" alla successione del *de cuius*.

Tuttavia, una siffatta lettura della disposizione di cui all'art. 61, co. 4, della legge notarile da estendersi analogicamente al testamento olografo non pare potersi ritenere condivisibile, poiché pare essere incompatibile con la disposizione di cui all'art. 620 cod. civ., la quale configura la pubblicazione della scheda testamentaria come un obbligo a carico del notaio.

Infatti, la presentazione della scheda non può ritenersi attività fine a sé stessa. Questa è da ritenersi, piuttosto, un adempimento strettamente collegato alla pubblicazione del testamento olografo.

È certamente corretto affermare che la presentazione avviene in vista della pubblicazione e dunque, costituisce un primo segmento di una fattispecie a formazione progressiva che si conclude con la redazione da parte del notaio del relativo verbale di pubblicazione del testamento olografo.

Infatti, nel caso in cui venga attivata la procedura mediante la presentazione della scheda al notaio senza formulare contestualmente la richiesta di pubblicazione, non appare possibile interrompere la fattispecie, ma sarà compito del pubblico ufficiale richiesto provvedere alla pubblicazione.

---

11 NAVARRA, C.: *La pubblicazione del testamento*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 48.

Del resto, lo stesso avviene nel caso di testamento depositato al notaio direttamente dal testatore, prima della sua morte. Qui è proprio il notaio che funge da presentatore<sup>12</sup>.

Non è da ritenersi fondata neanche l'affermazione secondo la quale l'esistenza di un obbligo di pubblicazione a carico del notaio determinerebbe un'ingiustificata moltiplicazione delle spese in presenza di una pluralità di testamenti.

Invero, il fatto che il testatore abbia redatto più testamenti olografi in tempi diversi e successivi non consente di affermare che tutte le disposizioni contenute nei testamenti precedenti siano state necessariamente caducate per effetto della redazione di una nuova scheda testamentaria successiva.

Di conseguenza, non è possibile sostenere l'inutilità della pubblicazione di tutte le schede testamentarie riferibili al *de cuius*.

Al contrario, la pubblicazione della scheda è da ritenersi necessaria e ciò al fine di stabilire quali disposizioni siano pienamente espressione di una attuale volontà testamentaria e quali, invece, debbano intendersi caducate per effetto di una espressa o implicita revoca.

Per ciò che concerne le spese per la pubblicazione del testamento olografo, queste sono poste a carico dell'erede, come del resto accade per le passività ereditarie, tra le quali rientrano, ad esempio, anche i debiti assunti in occasione del decesso. Invero, non pare esistere controindicazione al porre a carico dell'erede una spesa direttamente riconducibile alla devoluzione del patrimonio ereditario.

Infine, ad avviso di chi scrive, non è condivisibile neanche il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 61, della citata legge notarile. Poiché, tale norma disciplina una fattispecie differente, riguardante il verbale di passaggio del testamento pubblico dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi.

Trattasi, pertanto, di procedimento diverso rispetto alla pubblicazione del testamento olografo, non equivalente dal punto di vista sostanziale, considerato che il testamento pubblico – è di tutta evidenza – non necessita di essere pubblicato.

Va osservato, infine, che non è effettivamente prevista una sanzione a carico del notaio in possesso del testamento olografo per il caso di omessa pubblicazione della scheda testamentaria.

---

12 BIANCA, G.: *Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 128, nota 8, il quale evidenzia che, nel caso in cui il testamento sia depositato presso il Notaio, il presentatore sarà egli, il quale sottoscriverà l'atto come notaio e non già come presentatore. Ciò purché verbalizzi questa sua posizione.

Tuttavia, le disposizioni da considerare al riguardo sono le norme di cui agli artt. 27 e 138, co. 2, della legge notarile. Si tratta di norme loro funzionalmente collegate e ciò in quanto la norma da ultimo citata prevede la sospensione da sei mesi ad un anno a carico del notaio che violi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge notarile e cioè, in altri termini, si rifiuti di prestare il proprio ministero su "richiesta" di parte.

Nel caso di specie, il notaio è tenuto a redigere il verbale di pubblicazione a prescindere da una richiesta di parte, trattandosi di attività che costituisce oggetto di un obbligo *ex lege* a suo carico. Sarebbe, infatti, assurdo ritenere il notaio responsabile solo nel caso in cui non adempia al suo ministero su richiesta di parte e non anche quando la richiesta provenga dalla legge<sup>13</sup>.

#### IV. LE FINALITÀ SOTTESE ALLA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.

Si discute in dottrina in ordine alla *ratio* delle disposizioni relative alla pubblicazione del testamento olografo ed alle finalità ad essa sottese.

In particolare, occorre stabilire se con la formalità in oggetto il legislatore abbia inteso realizzare e quindi, soddisfare un interesse pubblico o, al contrario, interessi di natura privatistica<sup>14</sup>.

Tale indagine non ha un rilievo solo teorico ma è determinante per stabilire se la pubblicazione possa o meno essere omessa dalle parti interessate alla successione del testatore.

La pubblicazione<sup>15</sup> ha come effetto quello di consentire l'esecuzione<sup>16</sup> delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria. In tal senso deporrebbe la disposizione di cui all'art 620, co. 5, cod. civ., secondo la quale "avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione".

---

13 RAGAZZINI, L.: "Obbligo di pubblicazione e nullità dell'olografo", *Vita notarile*, 2001, p. 1517, il quale acutamente osserva che "non pare azzardato supporre che, siccome il notaio ha l'obbligo di prestare il proprio ministero quando ne sia richiesto, a maggior ragione deve prestarlo quando, come è nel caso di pubblicazione, questa richiesta provenga dalla legge".

14 Cfr. Relazione al Re (n. 301) che ben evidenzia l'esistenza di "un preminente interesse pubblico di garantire tutti gli interessati dall'occultamento e dalla soppressione del testamento, e di assicurare, per quanto sia possibile, il rispetto della volontà testamentaria".

15 Cfr. GIULIANI, A.: "Questioni in tema di pubblicazione di testamento olografi", *Rivista del notariato*, 1956, p. 423; BRANCA, G.: *Dei testamenti speciali, dalla pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 122; NAVARRA, C.: *La pubblicazione*, cit., *amplius*; POLASTRI MENNI, M.: "Della pubblicazione del testamento olografo", *Rivista del notariato*, 1965, p. 272.

16 CICU, A.: *Il testamento*, cit., p. 76, il quale sottolinea come "una volta pubblicato gli effetti non si producono dalla data della pubblicazione, bensì dalla data dell'apertura della successione". In giurisprudenza la finalità della pubblicazione quale atto preparatorio esterno necessario per la sua esecuzione è stata affermata da Cass. 22 giugno 2005, n. 13487, *Vita Notarile*, 2005, p. 982; *Giustizia Civile*, 2005, p. 2950; *Rivista del notariato*, 2006, p. 110.

Tuttavia, con ciò non si deve escludere la possibilità di dare esecuzione volontaria ad un testamento che non sia stato pubblicato, poiché tale attività non costituisce effettivamente requisito di validità o di efficacia della scheda testamentaria<sup>17</sup>.

In effetti, la pubblicazione costituisce presupposto indefettibile per poter far valere le disposizioni contenute nel testamento. Nel senso che prima di tale adempimento non è possibile pretendere l'esecuzione.

Da ciò deriverebbe l'interesse di natura prettamente privatistica alla pubblicazione.

Va precisato, tuttavia, che, al di là della formulazione letterale della norma, emerge che quest'ultima non si deve ritenere diretta esclusivamente a consentire l'esecutività delle disposizioni di ultima volontà.

Infatti, secondo l'opinione preferibile, la pubblicazione del testamento non è da riconnettersi al solo soddisfacimento dell'eventuale interesse individualistico di coloro che sono interessati alla successione del testatore.

Riguarda, invece, un interesse di natura superiore: assicurare la conoscibilità delle disposizioni di ultima volontà<sup>18</sup>.

All'apertura della successione, pertanto, al fine di dare agli interessati alla successione del *de cuius* la possibilità di conoscere il contenuto del testamento lo stesso viene "divulgato" mediante pubblicazione.

La pubblicazione dei testamenti è, quindi, funzionale non già ad integrare l'efficacia o l'esistenza stessa delle volontà testamentaria ma è strumentale, tra l'altro, a veicolare il contenuto della scheda per darne conoscenza a coloro che potrebbero essere interessati alla successione del *de cuius* e consentire di far valere il testamento stesso in un eventuale giudizio.

Trattandosi, nella sostanza, di una formalità estrinseca al negozio testamentario stesso, si deve ritenere che la mancanza non incida né sulla validità dell'atto di ultima volontà né, tampoco, sulla efficacia dello stesso.

Si può affermare, quindi, che l'interesse a conoscere le disposizioni di ultima volontà del *de cuius* non riguarda il testatore o i soli eredi testamentari, ma si

---

17 In tal senso cfr. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3636, *Vita Notarile*, 2004, p. 983 e *Rivista del notariato*, 2005, p. 193, nella quale si evidenzia come la pubblicazione non rappresenta un requisito di validità o di efficacia del testamento, quanto piuttosto un atto preparatorio esterno indispensabile per l'esecuzione coattiva.

18 NATALE, A.: "Il patto di non pubblicare il testamento", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2002, p. 162, in cui si legge che lo scopo primario della pubblicazione non è quello di assicurare la eseguibilità delle disposizioni di ultima volontà, bensì quello di dare notizia dell'esistenza di un testamento olografo o segreto, notizia diretta *in incertam personam*.

estende ad una collettività di persone, tant'è che può qualificarsi come interesse pubblico<sup>19</sup>.

Significativa al riguardo è l'espressione utilizzata da autorevole dottrina<sup>20</sup>, la quale definisce la pubblicazione della scheda testamentaria come "mezzo per far conoscere in giro l'atto *mortis causa*, per farlo uscire dal nascondiglio, perché ne abbia conoscenza chiunque sappia che da esso possa trarre diritti od oneri o perdita di posizioni vantaggiose".

Tale posizione pare essere perfettamente conforme anche alla natura giuridica del testamento. Questo ultimo inteso quale negozio unilaterale non recettizio e quindi, non specificatamente destinato ad un soggetto determinato.

Gli eredi o legatari, infatti, non possono considerarsi quali esclusivi destinatari delle disposizioni in esso contenute.

Non esiste, pertanto, un interesse esclusivo solo degli eredi ad avere conoscenza delle disposizioni di ultima volontà, bensì un interesse pubblico generalizzato. Il quale trascende la sfera giuridico – patrimoniale dell'erede o legatario e che viene, appunto, concretamente realizzato mediante la pubblicazione della scheda testamentaria quale forma di pubblicità assimilabili alla pubblicità-notizia.

## V. IL PATTO DI NON PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.

Appare preliminarmente opportuno chiarire che cosa debba intendersi con l'espressione "patto di non pubblicazione" ed indi, indagare i termini di ammissibilità di un siffatto accordo.

Il patto di non pubblicazione del testamento olografo è un contratto atipico, tra soggetti aventi interesse ad una medesima successione, concluso al tempo della morte del testatore<sup>21</sup>.

19 Sostengono la natura obbligatoria della pubblicazione quale operazione diretta al soddisfacimento di un preminente interesse pubblico AZZARITI, F.S., MARTINEZ, G., AZZARITI, G.: *Successione per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1977, p. 420; POLASTRI MENNI, M., "Della pubblicazione", cit., p. 272; CRISCUOLI, G.: *Il testamento*, cit., pag. 9; BIGLIAZZI GERI, L.: *Il testamento*, cit., p. 183; CICU, A.: *Il testamento*, cit., p. 55.

20 BRANCA, G.: *Dei testamenti speciali*, cit., p. 122.

21 Sul patto di non pubblicazione del testamento olografo BRANCA, G.: *Dei testamenti*, cit.; NATALE, A.: "I vincoli dettati dal testatore alla pubblicazione della scheda", *Famiglia persone e successioni*, 2009, p. 990; NATALE, A.: "Il divieto di pubblicazione del testamento olografo", in BONILINI, G.: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 743; NATALE, A.: "Il patto", cit., p. 161; RAGAZZINI, L.: "Obbligo di pubblicazione", cit., p. 1517; TRABUCCHI, A.: "L'autonomia testamentaria", cit., p. 39. Sia consentito, altresì, citare CIARLEGLIO, M., DI BENEDETTO, G.: "Spigolature in tema di patto di non pubblicazione di testamento olografo", *Rivista Notarile*, 2013, n. 4, p. 13.

Secondo autorevole dottrina<sup>22</sup>, il citato accordo deve essere concluso tra tutti i soggetti interessati alla medesima successione (anche non contemplati espressamente nel testamento) e con la partecipazione di tutti i successibili ex lege. All'accordo deve partecipare, altresì, l'eventuale detentore materiale della scheda testamentaria<sup>23</sup>.

Esso si sostanzia, pertanto, in un accordo, espressione della libertà negoziale delle parti<sup>24</sup>, plurilaterale con comunione di scopo, destinato a rimanere privato poiché non trasfondibile in un atto pubblico.

Detto accordo comporta l'assunzione dell'obbligazione di non fare consistente nell'impegno a non presentare la scheda testamentaria ad un notaio, affinché questi provveda alla pubblicazione.

Si consegue così l'effetto della devoluzione dell'asse ereditario, non già sulla base delle disposizioni vergate all'interno della scheda testamentaria, ma sulla base delle sole norme che regolano la successione legittima<sup>25</sup>.

Potrebbe, infatti, accadere che, nonostante la presenza di un valido testamento, gli eredi abbiano interesse a devolvere l'asse ereditario secondo legge e non già a partire dalle disposizioni di ultima volontà dettate dal *de cuius*.

La nostra indagine richiede preliminarmente l'analisi di un aspetto fondamentale dal quale deriva poi la scelta in ordine all'ammissibilità o meno della pattuizione in esame.

In particolare, è necessario approfondire le considerazioni appena svolte sulla finalità gli interessi a cui tende la pubblicazione del testamento olografo.

Fino al momento in cui la scheda non viene pubblicata, rimane generalmente "chiusa in un cassetto". Tuttavia, ci si interroga: chi è legittimato a "liberare la scheda dal cassetto"?

22 SANTARCANGELO, G.: "Il testamento olografo", in IBERATI, L.: *Testamento e patti successori*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 227.

23 MASCHERONI, A.: "La non pubblicazione", cit., p. 182.

24 Sull'autonomia privata ed il suo riconoscimento giuridico, si v. BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1952, p. 39.

25 Il patto di non pubblicare il testamento olografo può essere concluso dai soggetti interessati anche verbalmente nel caso in cui nell'asse ereditario non siano compresi beni immobili per i quali è necessaria la trascrizione ai fini dell'opponibilità dell'acquisto nei confronti dei terzi. Detto patto, avente ad oggetto un'obbligazione di non *facere*, per essere valido richiedere la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, cioè interessati alla successione.

Analizzando la formulazione letterale dell'art. 620 cod. civ., emerge la distinzione tra obbligo di deposito<sup>26</sup> e pubblicazione. Il comma primo, della norma da ultimo citata, infatti, prevede che "chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione". Mentre per quanto concerne la pubblicazione è utilizzata l'espressione "chiunque crede di avervi interesse".

Pertanto, per il deposito del testamento si prescinde dall'esistenza di un interesse del depositante.

Al contrario, per la pubblicazione si richiede la presenza di un interesse, anche per ragioni di opportunità e per evitare la pubblicazione di testamenti che talora potrebbero persino essere stati precedentemente revocati dal testatore<sup>27</sup>. Interesse questo che, come già evidenziato, non può dirsi circoscritto ai soli soggetti contemplati nella scheda testamentaria.

Partendo da tale presupposto, poiché la conoscenza della disposizione testamentaria ha portata generale, si deve necessariamente dedurre che essa soddisfi un interesse sottratto alla disponibilità delle parti. Interesse che, in quanto generale, non può essere in alcun modo escluso sulla base di un mero accordo tra privati.

A ciò si aggiunga la sacralità che assumono le ultime volontà del testatore contenute nella scheda testamentaria.

Infatti, se si ammettesse la validità dell'accordo col quale si scelga di non rendere pubbliche le disposizioni di ultima volontà del testatore, devolvendo l'asse in maniera diversa rispetto a quanto prospettato dal *de cuius*, non si farebbe altro che violare il principio della sacralità della volontà testamentaria accolto nella nostra tradizione giuridica e che certamente rappresenta un cardine del sistema successorio.

L'accordo con il quale i soggetti interessati alla successione convengono di non dare esecuzione, in ogni caso e senza alcuna valutazione degli interessi in gioco nella fattispecie concreta, alle ultime volontà manifestate dal *de cuius* all'interno del testamento deve, ad avviso di chi scrive, considerarsi nullo per illecità della causa<sup>28</sup>.

---

26 NAVARRA, C.: *La pubblicazione*, cit., p. 60, il quale evidenzia che a carico del possessore della scheda testamentaria non vi è un onere, ma un vero e proprio obbligo di presentarla al notaio, non appena avuto notizia della morte del testatore. Tale obbligo, però, non è accompagnato da alcuna sanzione per l'ipotesi di ritardo o inadempimento.

27 NAVARRA, C.: *La pubblicazione*, cit., p. 47.

28 In questi termini NATALE, A.: "La rilevanza dell'errore nella divisione transattiva", *Famiglia persone e successioni*, 2007, p. 44. *Contra* si v. AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Esi, Napoli, 1990, p. 434, nota n. 188, nella quale l'Autore sostiene la validità di un contratto di divisione realizzato senza la preventiva pubblicazione del testamento.

Tuttavia, è opportuno precisare che la conclusione qui sostenuta non può considerarsi come valida in senso assoluto, giacché vi sono delle ipotesi particolari in cui la validità del patto non è contestabile.

Ci riferiamo all'ipotesi del testamento col quale il *de cuius* opera una ripartizione dell'asse ereditario in base alle norme che regolano la successione legittima. Cioè, in altri termini, all'ipotesi in cui il testatore divide il patrimonio ereditario tra gli eredi legittimi in proporzione alle quote previste dalla vocazione *ex lege*.

In siffatta ipotesi, non può dubitarsi della validità del patto col quale gli eredi contemplati nel testamento e più in generale tutti coloro che siano interessati alla successione del *de cuius* decidano di non procedere alla sua pubblicazione.

Un siffatto accordo potrebbe essere funzionale a conseguire un vantaggio di natura economico. Poiché evitando le spese relative alla pubblicazione del testamento gli interessati alla successione e tra questi gli eredi realizzano un effettivo risparmio.

In tal senso va considerato che un accordo di questo tipo non sacrificerebbe in alcun modo le ultime volontà del *de cuius*, atteso che l'asse verrebbe comunque devoluto conformemente a quanto da questi stabilito e cioè secondo le quote della vocazione *ex lege*.

Altra ipotesi, in cui può sostenersi la validità di un patto di non pubblicazione del testamento olografo, riguarda le disposizioni a contenuto non patrimoniale inserite nella scheda testamentaria, salvo quanto si dirà in seguito.

In questi casi gli interessati alla successione e tra questi particolarmente gli eredi legittimi, di comune accordo, possono scegliere di non pubblicare il testamento.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di una scheda testamentaria recante al proprio interno espressioni c.d. "infamanti" o c.d. "canzonatorie".

Invero, nel caso in cui il testamento contenesse solo disposizioni a contenuto non patrimoniale verrebbe meno l'eventuale illiceità della causa del patto di non pubblicazione nei termini esposti.

La successione del *de cuius* sarebbe, infatti, in tal caso, regolata sulla base delle norme che disciplinano la successione legittima<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Si pensi all'ipotesi in cui il testamento contenga una disposizione infamante, sia essa a titolo universale che particolare. In questo caso, il patto di non pubblicazione potrebbe essere un valido strumento nelle mani degli eredi per evitare l'obbligo al risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione della scheda testamentaria nella quale la disposizione è contenuta. Cfr. in tal senso TRABUCCHI, A.: "Ancora sulla capacità a fare testamento", *Giurisprudenza italiana*, 1961, n. 1, c. 1304, in cui si afferma: "Il testamento deve essere considerato il regno dell'arbitrio, e una disposizione che favorisca un capriccio, non è meno valida, e

In questa fattispecie, il patto di non pubblicazione del testamento olografo non recante disposizioni attributive ma contenente solo espressioni infamanti o canzonatorie sarebbe da ritenersi pienamente ammissibile.

Con riferimento alla fattispecie da ultimo considerata, la validità del patto di non pubblicare trova conferma normativa nell'ultimo capoverso dell'art. 620 cod. civ., che ammette la possibilità, qualora il testamento sia stato effettivamente pubblicato di ottenere, mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cancellazione dei periodi o frasi non aventi carattere patrimoniale dal testamento<sup>30</sup>.

Cioè, in altri termini, si consente la possibilità di cancellare all'interno del testamento frasi o periodi non aventi natura attributiva ma che talora possano essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

Tuttavia, va ricordato che, come già accennato, non di tutte le disposizioni testamentarie a contenuto non patrimoniale può omettersi la pubblicazione.

Si pensi, ad esempio, ad un testamento che contenga una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale.

La mancata pubblicazione pregiudicherebbe il riconoscimento figlio e ciò in evidente contrasto col principio generale d'irrevocabilità del riconoscimento del figlio naturale realizzato mediante testamento.

Oppure, ad esempio, si consideri l'ipotesi del testamento nullo.

E', infatti, noto che finanche il testamento nullo possa essere eseguito. In tal senso, si consideri che lo stesso legislatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 590 cod. civ., prevede la possibilità per gli eredi, i quali riconoscono la causa di nullità dell'atto di ultima volontà, di sanarlo mediante esecuzione volontaria.

Si aggiunga infine che, nelle ipotesi innanzi individuate, per le quali può sostenersi l'ammissibilità del patto di non pubblicare, ai fini della validità dello

---

giuridicamente giustificata della disposizione più santa; nessun negozio è più aperto alla scelta individuale dei motivi, diciamo pure dell'arbitrio, come il testamento"; GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto*, cit., p. 242, nota 42.

30 Il legislatore con la norma di cui all'art. 620 cod. civ., ultimo capoverso, ha voluto evitare che attraverso la pubblicazione del testamento vengano diffuse espressioni che dovrebbero essere, invece, tenute riservate, in quanto integranti reati di ingiuria e diffamazione. In tal senso si v. BRANCA, G.: *Dei testamenti*, cit., p. 143, in cui si legge: "affermazioni non offensive per terzi, ma rivelatrici di intimità familiare da non stendere all'aria come panni lavati o rilevatori di segreti, che è bene restino tali per la gente, possono essere tagliate". Tuttavia, lo stesso Autore da ultimo citato sembra ammettere la validità del patto di non pubblicazione quando le offese sono così collegate alla disposizione tanto da non potere essere cancellate senza occultare anche la volontà del testatore. La giurisprudenza si è occupata raramente del problema *de quo*. In questi termini si segnala Pret. Roma 28 gennaio 1952, *Foro Italiano*, 1952, voce "Testamento", n. 43, in cui si è affermato che vanno cancellate le disposizioni non patrimoniali che contengono divulgazione di fatti intimi. Non rientrano tra le disposizioni a carattere intimo quelli aventi ad oggetto il riconoscimento di figlio naturale.

stesso, si richiedere l'accordo di tutti i soggetti interessati alla successione del *de cuius*.

Pertanto, non solo dei soggetti espressamente considerati dal *de cuius* nel testamento e quindi interessati alla devoluzione testamentaria dell'asse, ma anche degli eredi *ex lege*, dei legatari e dei debitori del patrimonio ereditario ed eventualmente, se persona diversa da coloro già citati, anche del terzo possessore della scheda testamentaria<sup>31</sup>.

In caso contrario, l'accordo, così come innanzi prospettato, non pare attuabile.

Anzi, il comportamento del possessore del testamento che occulti la scheda testamentaria, all'insaputa degli altri soggetti interessati alla devoluzione dell'asse ereditario, potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., nell'ipotesi in cui detto comportamento sia stato posto in essere col fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o anche di recare un danno<sup>32</sup>.

Affinchè la condotta sia perseguibile penalmente è necessario che l'occultamento del testamento sia stato posto in essere dal possessore della scheda all'insaputa degli altri soggetti interessati alla devoluzione dell'asse.

Solo in questa ipotesi, infatti, sarebbe configurabile il dolo specifico quale elemento per aversi il reato di cui alla norma da ultimo citata.

Con riferimento all'ipotesi considerata, in particolare, il dolo consisterebbe nella consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, il testamento occultato o soppresso non potrà essere reso conoscibile e pertanto, reso pubblico nei confronti sia dei soggetti contemplati nella scheda testamentaria, sia dei soggetti eventualmente interessati alla successione, sia della collettività in generale, stante l'interesse generale alla pubblicazione di cui già si è fatto cenno.

Ulteriore aspetto è dato dal rapporto tra il patto di non pubblicazione della scheda testamentaria olografa e l'indegnità a succedere.

31 BRANCA, G.: *Dei testamenti*, cit., p. 87.

32 GRADASSI, F.: "Il patto di non pubblicare il testamento olografo", *Rivista del notariato*, 1994, p. 1014. In giurisprudenza cfr. Cass. 16730/1983, in cui si sostiene che l'erede testamentario che distrugge il testamento olografo è punibile, ai sensi dell'art. 490 cod. pen., sulla base del presupposto che, non avendo il potere esclusivo di disposizione, non ha il diritto di distruggere il testamento stesso, ma è, anzi, tenuto alla pubblicazione del medesimo; Cass. pen. 7 luglio 1983, *Rivista penale*, 1984, p. 401, in cui si afferma che "L'erede testamentario, che sopprima il testamento olografo, risponde del reato punito dall'art. 490 cod. pen. L'erede, infatti, abbia o meno accettato l'eredità, non ha diritto di distruggere il testamento stesso, del quale non ha potere esclusivo di disposizione, ma è tenuto viceversa a provvedere a renderlo pubblico, appena abbia notizia della morte del testatore"; Cass. pen. 24 gennaio 1989, in *Rivista penale*, 1990, p. 173. CENDON, P.: *Commentario al codice civile*, artt. 456-712, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1137, il quale rileva che secondo parte della dottrina l'ipotesi penalmente rilevante di cui agli artt. 490 – 491 cod. pen. Sarebbe configurabile nel solo caso in cui il testamento non venga presentato per la pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice.

L'atto di celare la scheda testamentaria posto in essere dal possessore di questa potrebbe essere presupposto dell'indegnità di cui all'art. 463, n. 5, cod. civ.

Si è utilizzata intenzionalmente un'espressione dubitativa poiché, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie, non è configurabile alcuna forma di indegnità.

L'art. 463, n. 5, cod. civ., considera indegno "chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe regolata".

In *thesi*, il patto di non pubblicare configura un'ipotesi di celamento del testamento riconducibile alla fattispecie di indegnità contemplata dalla norma di cui ante.

Tuttavia, da un'analisi più dettagliata fondata sulla *ratio* posta a fondamento delle disposizioni relative all'indegnità a succedere sembra derivano conseguenze diverse<sup>33</sup>.

L'indegnità è, infatti, una sanzione civilistica, il cui scopo è quello di evitare la successione di colui che si è reso responsabile di una condotta riprovevole nei confronti del *de cuius*.

A ben vedere, nelle ipotesi innanzi analizzate, nelle quali si è ammessa la validità del patto, non si verificano gli estremi della condotta che il legislatore intende civilisticamente punire.

Tutte le parti interessate alla successione del *de cuius* sono pienamente consapevoli dell'esistenza del testamento e tutte manifestano espressamente consenso ad assumere l'obbligo di non presentare la scheda ai fini della pubblicazione.

Dunque, quando tutti i soggetti interessati convergono di non pubblicare il testamento olografo, dando, al contempo, esecuzione alla volontà del *de cuius*, al fine di realizzare un risparmio di spesa, non si configurerebbe alcuna ipotesi di indegnità, dato che la volontà testamentaria non verrebbe disattesa<sup>34</sup> ma eseguita senza far ricorso alla pubblicazione del testamento stesso.

33 Cass. 30 maggio 1984, n. 3309, *Foro italiano*, 1984, voce, "successione ereditaria", n. 28; *Massimario di giurisprudenza italiana*, 1984, ove si esclude che la violazione dell'obbligo di pubblicazione può dar luogo a indegnità: "Affinchè determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell'alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art. 62 cod. civ. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non sul testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè, su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni".

34 GRADASSI, F.: "Il patto", cit., il quale ammette la validità del patto di non pubblicare anche nel caso in cui i soggetti interessati alla successione intendono realizzare una cessione di quota ereditaria. *Contra* si v. MARMOCCHI, E.: *Forma dei testamenti*, in RESCIGNO, P.: *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Cedam,

L'indegnità è, invece, senza alcun dubbio, configurabile quando il testamento venga occultato e cioè venga tenuto nascosto agli altri soggetti interessati alla successione per realizzare un individuale vantaggio.

## VI. CONCLUSIONI.

In conclusione, sebbene si riconosca una ammissibilità "marginale" di un siffatto patto, va osservato come sia sempre più frequente la stipula e come pertanto, fattispecie controverse si pongano sempre più spesso all'attenzione degli interpreti.

L'indagine fin qui condotta ci consente di sostenere che il patto di non pubblicare il testamento non può avere ad oggetto qualsiasi forma testamentaria ma solo esclusivamente uno o più testamenti olografi del medesimo testatore e purchè manifestino consenso tutti gli interessati alla successione e nel pieno rispetto del principio di sacralità delle ultime volontà del *de cuius*.

Viceversa, in tutti i casi in cui la scelta di non pubblicare violi la sacralità della volontà testamentaria, il patto deve ritenersi nullo.

Il patto deve ritenersi, altresì, non ammissibile quando la scheda testamentaria olografa sia in possesso del notaio, stante l'obbligo *ex lege* esistente in capo al notaio, di procedere alla pubblicazione anche in assenza di una parte richiedente.

---

Padova, 1996, p. 856, il quale non ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la dottrina prevalente. Infatti, secondo l'Autore, se è vero che la norma che impone la pubblicazione è imperativa, il patto di non pubblicare il testamento olografo si pone, di per sé stesso, in contrasto con essa, senza che occorra indagare sulla liceità o meno dell'accordo. Sicché appare preferibile escludere la liceità del patto di non pubblicazione del testamento olografo.

## BIBLIOGRAFIA.

AZZARITI, F.S., MARTINEZ, G., AZZARITI, G.: *Successione per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1977, p. 420.

AZZARITI, G.: *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Esi, Napoli, 1990, p. 434.

BETTI, E.: *Teoria generale del negozio giuridico*, Utet, Torino, 1952, p. 39.

BIANCA, G.: *Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 128.

BIGLIAZZI GERI, L.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1976.

BONILINI, G.: *Il testamento. Lineamenti*, Cedam, Padova, 1995.

BRANCA, G.: *Dei testamenti speciali, dalla pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 122.

CARIOTA FERRARA, L.: *Le successioni per causa di morte*, Esi, Napoli, 1962, p. 40.

CARRESI, F.: "Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici", *Rivista di diritto civile*, 1957, p. 265.

CIARLEGLIO, M., DI BENEDETTO, G.: "Spigolature in tema di patto di non pubblicazione di testamento olografo", *Rivista Notarile*, 2013, n. 4, p. 13.

CICU, A.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1945.

CRISCUOLI, G.: *Il testamento*, Giuffrè, Milano, 1970.

Delle Monache, S.: *Successione necessaria e tutela dei legittimari*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 4.

GABRIELLI, G.: "Loggetto della conferma ex art 590 c.c.", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1964, p. 1421.

GABRIELLI, G.: "Rapporti familiari e libertà di testare", *Famiglia*, 2001, p. 11.

GANGI, C.: *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1952.

GIAMPICCOLO, G.: *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954.

GIULIANI, A.: "Questioni in tema di pubblicazione di testamento olografo", *Rivista del notariato*, 1956, p. 423.

GRADASSI, F.: "Il patto di non pubblicare il testamento olografo", *Rivista del notariato*, 1994, p. 1014.

LIPARI, N.: *Autonomia privata e testamento*, Giuffrè, Milano, 1966.

MARMOCCHI, E.: *Forma dei testamenti*, in Rescigno, P.: *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Cedam, Padova, 1996, p. 856.

MASCHERONI, A.: "La non pubblicazione del testamento olografo per il patto tra eredi o per divieto del de cuius", *Notariato*, 2011, n. 2, p. 182.

MENGGONI, L.: *Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 45.

NATALE, A.: "I vincoli dettati dal testatore alla pubblicazione della scheda", *Famiglia persone e successioni*, 2009, p. 990.

NATALE, A.: "Il patto di non pubblicare il testamento", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2002, p. 162.

NATALE, A.: "La rilevanza dell'errore nella divisione transattiva", *Famiglia persone e successioni*, 2007, p. 44.

NATALE, A.: "Il divieto di pubblicazione del testamento olografo", in Bonilini, G.: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 743.

NAVARRA, C.: *La pubblicazione del testamento*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 48.

PASETTI, G.: *La sanatoria per conferma del testamento e della donazione*, Cedam, Padova, 1953.

POLASTRI MENNI, M.: "Della pubblicazione del testamento olografo", *Rivista del notariato*, 1965, p. 272.

RAGAZZINI, L.: "Obbligo di pubblicazione e nullità dell'olografo", *Vita notarile*, 2001, p. 1517.

SANTARCANGELO, G.: "Il testamento olografo", in IBERATI, L.: *Testamento e patti successori*, Zanichelli, Bologna, 2006, p. 227.

TRABUCCHI, A.: "Ancora sulla capacità a fare testamento", *Giurisprudenza italiana*, 1961, n. 1, c. 1304.

TRABUCCHI, A.: "L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative", *Rivista di diritto civile*, 1970, n. 1, p. 41.

